

PROFESSIONISTI

Deontologia professionale commercialisti: in vigore il nuovo codice

di **Massimo Conigliaro**

Da oggi, **1° marzo 2016**, entra in vigore il **nuovo codice deontologico** approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dopo un periodo di pubblica consultazione.

Il testo aggiorna il precedente del 2008 e la revisione complessiva dei contenuti è stata elaborata dalla **Commissione Nazionale Deontologia**, coordinata dal Consigliere Nazionale **Giorgio Luchetta**.

È opportuno ricordare che il rispetto del codice deontologico costituisce un espresso obbligo di legge, previsto dagli art. 49 e 50 dell'ordinamento professionale (D.Lgs. 139/2005), e la sua inosservanza è sanzionata ai fini disciplinari.

Il codice impone a tutti gli iscritti doveri di dignità, probità, decoro, al fine della tutela dell'interesse pubblico nell'esercizio della professione. Inoltre – circostanza che forse non tutti conoscono – il professionista può essere sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione o compromettano l'immagine e la dignità della categoria.

Le nuove regole, tengono conto inoltre del vigente codice etico dell'IFAC - International Federation of Accountants e degli orientamenti in materia di deontologia espressi dalla FEE – Fédération des Experts Comptables Européens.

Le principali novità del nuovo Codice deontologico riguardano:

- l'applicabilità anche alle **società professionali** (artt. 1 e 3) oltre che agli iscritti all'elenco speciale ed ai tirocinanti;
- l'obbligo di comunicazione al cliente degli estremi della **polizza assicurativa** per i rischi professionali ed i relativi massimali (art. 14);
- i rapporti tra colleghi, con la precisazione di alcuni **comportamenti** nelle circostanze più delicate. Viene altresì precisato che la mera indicazione del nome di un collega ad un cliente non può essere considerata prestazione professionale (art. 15);
- la facoltà di concordare con il cliente, in caso di suo **recesso**, un **indennizzo a favore**

del professionista (art. 20);

- la condotta che deve tenere il professionista in caso di **rinuncia all'incarico professionale** laddove il cliente **non paghi le prestazioni** ovvero si renda irreperibile; viene ribadito in ogni caso il **dovere di restituire la documentazione contabile** ed amministrativa eventualmente detenuta e ciò a prescindere dal saldo delle somme dovute (art. 23);
- la **misura del compenso** – che non deve essere sproporzionata rispetto all'attività da svolgere, ma può prevedere una parte fissa ed una variabile (a successo) - deve essere concordata **per iscritto** all'atto del conferimento dell'incarico professionale con preventivo di massima comprensivo di spese, oneri e contributi conformemente a quanto previsto dalla legge (art. 25);
- nell'ambito dell'assunzione di incarichi istituzionali vengono introdotti obblighi informativi diretti a rafforzare la **trasparenza** della loro attribuzione e viene espressamente fatto divieto di utilizzare alcun incarico istituzionale per fini pubblicitari o per sollecitare l'affidamento di incarichi professionali (art. 28);
- un **dovere di collaborazione** con gli organismi di categoria, anche tramite la tempestiva, esauriente e veritiera risposta a specifiche richieste poste da questi nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali (art. 29)
- misure di contrasto del fenomeno di **esercizio abusivo della professione** (art. 42) con obbligo di denuncia nel caso in cui un iscritto ne abbia notizia;
- nell'ambito delle norme sulla **pubblicità**, sono state introdotte specifiche disposizioni in merito all'utilizzo del titolo accademico di professore; è stato altresì specificato il divieto di inserire riferimenti commerciali o pubblicitari nei siti web degli iscritti (art. 44).

Per il resto il nuovo codice ribadisce tutti i principi già noti che è doveroso applicare quotidianamente e, soprattutto, trasmettere ai più giovani affinché la deontologia assurga a valore condiviso e diventi il vero **segno distintivo della professione**.